

Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
(LALPAmb)
 (del 24 marzo 2004)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- visto il messaggio 19 aprile 2000 n. 4998 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I
Scopo e principi generali

Scopo

Art. 1 La presente legge, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile:

- a) disciplina l'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e delle relative ordinanze federali di esecuzione;
- b) predispone le misure cantonali complementari per promuovere la protezione dell'ambiente;
- c) promuove la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti.

Principi della protezione dell'ambiente nell'attività dello Stato

Art. 2 ¹Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un'incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell'ambiente.

²In tal senso vegliano in particolare a:

- a) valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta;
- b) prevenire gli effetti dannosi e molesti sull'ambiente;
- c) adottare misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte;
- d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate.

Collaborazione

Art. 3 ¹Il Cantone collabora con i Comuni e gli altri enti pubblici per l'attuazione dei provvedimenti di protezione dell'ambiente, vegliando a garantire il reciproco scambio di informazioni e a coordinare i rispettivi interventi.

²Esso coinvolge le organizzazioni interessate e instaura le opportune relazioni con le regioni vicine, segnatamente quelle transfrontaliere.

Capitolo II
Competenze

Cantone:

a) Competenza di principio

Art. 4 ¹L'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Esso adotta i relativi regolamenti di applicazione, stabilendo, per i singoli settori, le autorità incaricate dell'esecuzione, l'organizzazione e le procedure applicabili.

³Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.

b) Delega consensuale

Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza.

²Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.

³Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.

Comuni

Art. 6 ¹I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale nell'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni.

²I Comuni sono inoltre competenti:

- a) in materia di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione, nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) in materia di fuochi all'aperto e compostaggio nei limiti stabiliti dal regolamento;
- c) in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser nei limiti stabiliti dal regolamento;
- d) in materia di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla presente legge e da leggi speciali;
- e) in materia di inquinamento fonico nei limiti stabiliti dal relativo regolamento.

³I Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori.

⁴I Comuni provvedono a che gli strumenti della pianificazione del territorio di loro competenza adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispongono affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

⁵L'assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all'art. 5.

⁶I Comuni collaborano tra di loro, predisponendo le opportune modalità organizzative.

Capitolo III

Pianificazione cantonale in materia di protezione dell'ambiente

Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

Art. 7¹ ¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente.

²Il Rapporto sulla protezione dell'ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario.

³Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

⁴Il Rapporto cantonale è lo strumento di indirizzo per l'attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l'elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell'ambito del suo allestimento e della sua adozione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vegliano ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato.

⁵Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale.

Capitolo IV

Misure cantonali di promozione

Misure:

Informazione e formazione:

a) Informazione, sensibilizzazione e consulenza

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato assicura l'informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della protezione dell'ambiente, lo stato del carico inquinante e le misure atte a prevenirlo o ridurlo.

²Fornisce inoltre agli enti pubblici e ai privati la consulenza sui provvedimenti e sulle tecniche che consentono di prevenire, diminuire o eliminare gli effetti dannosi o molesti sull'ambiente.

³Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

b) Formazione e aggiornamento professionale

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della protezione dell'ambiente, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.

¹ Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.

²Esso veglia a che nei programmi di insegnamento scolastico l'educazione ambientale venga adeguatamente considerata e promuove l'inserimento di materie legate alla protezione dell'ambiente nei programmi degli altri istituti di formazione superiore nel Cantone.

Ricerca scientifica

Art. 10 ¹Il Cantone, in particolare in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici nel Cantone, promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca nel settore della protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle tecnologie atte a ridurre il carico inquinante e a favorire l'uso parsimonioso delle risorse.

²Può pure sostenere la realizzazione nel Cantone di impianti pilota e di dimostrazione.

Strumenti della pianificazione del territorio

Art. 11 Il Consiglio di Stato provvede a che gli strumenti della pianificazione del territorio adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predisporre affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

Altre attività del Cantone

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato veglia a che nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza i suoi servizi promuovano la protezione dell'ambiente.

²In particolare predisporre affinché:

- a) nella progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e impianti le emissioni vengano limitate nella misura massima possibile, con misure alla fonte;
- b) vengano utilizzati macchinari, apparecchi e veicoli che producono minori emissioni ed hanno una maggiore durata di vita;
- c) vengano utilizzate sostanze non pericolose per l'ambiente;
- d) vengano preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l'uso parsimonioso delle risorse, e in particolare l'utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili.

³Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone.

Provvedimenti supplementari

Art. 13 ¹Il Cantone può concedere contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti che:

- a) consentono una ulteriore sensibile limitazione delle emissioni rispetto a quanto già esigibile in virtù della legislazione federale;
- b) senza gli aiuti non risulterebbero sopportabili dal profilo economico;
- c) rivestono un interesse pubblico o generale, in quanto permettono di migliorare in modo apprezzabile la situazione per quanto riguarda gli effetti considerati.

²I contributi vengono concessi, nell'ambito di programmi mirati, sia per la costruzione di impianti nuovi che per il risanamento di impianti esistenti, pubblici e privati, fino ad un massimo del 20% dei costi d'investimento di tali provvedimenti.

³Valgono per il resto le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 13a² ¹Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 31 marzo 2018 il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.

²I provvedimenti di prevenzione e di risanamento degli impianti stradali di proprietà del Cantone (strade cantonali) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

³Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

Capitolo IV

Misure cantonali in materia di protezione dell'ambiente³

Gestione degli organismi alloctoni invasivi

Art. 13b⁴ ¹Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.

² Art. introdotto dalla L 28.6.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 417.

³ Capitolo introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 40.

⁴ Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 40.

²Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all'autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.

³Sui fondi del demanio pubblico e presso le infrastrutture e gli immobili cantonali esso non utilizza organismi alloctoni invasivi e attua le misure di lotta agli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale.

⁴I proprietari o i detentori di terreni contaminati sono informati sugli strumenti per prevenire la diffusione degli organismi di cui ai cpv. 1 e 2.

Capitolo V Smaltimento dei rifiuti

Autorità competenti:

I. Gran Consiglio

Art. 14 ¹Il Gran Consiglio esercita i compiti riservatigli dalla Costituzione, segnatamente votando i crediti e rilasciando le concessioni di sua competenza.

²Esso in particolare:

- a) nell'approvare i crediti di sua competenza per la progettazione e/o costruzione e/o il sussidiamento di impianti, determina pure i compiti rispettivi dello Stato, di enti pubblici e di eventuali terzi per quanto concerne la progettazione, costruzione e gestione;
- b) approva l'affidamento ad enti pubblici o privati della progettazione e/o costruzione e/o gestione di impianti o servizi, nella misura in cui questo affidamento, segnatamente per il carattere di monopolio, adempie la natura di una concessione.

II. Consiglio di Stato

Art. 15 ¹L'applicazione delle disposizioni federali in materia di prevenzione e di smaltimento dei rifiuti compete al Consiglio di Stato.

²Esso in particolare, riservate le competenze del Gran Consiglio:

- a) provvede alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, con gli strumenti e secondo la procedura disciplinati dalla legislazione federale e dal regolamento;
- b) decide il tipo e l'ubicazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle relative infrastrutture di trasbordo, stabilendo il loro comprensorio d'influenza e vegliando ad assicurare la loro opportuna trasposizione negli strumenti della pianificazione del territorio;
- c) può decidere, con le medesime modalità di cui alla lett. b), il tipo e l'ubicazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti, in particolare speciali, nella misura in cui il comprensorio d'influenza abbia carattere per lo meno regionale;
- d) può obbligare i detentori di impianti a metterli a disposizione di altri enti pubblici o di privati, regolando in tal caso la ripartizione delle spese;
- e) stabilisce un sussidio a favore di quei Comuni siti in zone discoste, che devono sopportare costi di trasporto dei rifiuti manifestamente superiori alla media cantonale. La determinazione dell'importo del sussidio tiene conto della disponibilità finanziaria del Comune;
- f) può stabilire tasse per determinati tipi di rifiuti, in modo tale che queste consentano di finanziare pure la pianificazione e lo studio dei necessari interventi;
- g) sorveglia l'esecuzione dei compiti affidati agli altri enti pubblici e ai privati;
- h)⁵ verifica periodicamente e può adeguare d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri:
 - i principi di causalità, dell'equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza;
 - le prestazioni specifiche dell'esercente;
 - l'evoluzione dei costi;
 - la possibilità di realizzare equi benefici.

³Il Consiglio di Stato eroga, a titolo di indennizzo, importi annui non vincolati inferiori o pari alle tasse di smaltimento dovute dai destinatari degli indennizzi, in particolare dai Comuni sede degli impianti di smaltimento per i RSU.

III. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)

Art. 16 ¹Per l'organizzazione e l'attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un'azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

⁵ Integrazione del DL sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d'inerti del 19 aprile 2004 (BU 2004, 258).

²In seguito all'istituzione dell'azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull'intero loro territorio.

³Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all'ACR.

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.⁶

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.⁷

IV. Comuni:

1. Compiti

Art. 17 ¹I Comuni provvedono in particolare a:

- a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento;
- c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.

²I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

³Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.

2. Finanziamento

a) Principio⁸

Art. 18⁹ ¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a¹⁰ ¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche;
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶ Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁷ Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁸ Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁹ Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹⁰ Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b¹¹ ¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c¹² ¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Sussidi per investimenti:

a) Impianti di smaltimento pubblici

Art. 19 ¹Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l'ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d'investimento.

²Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

⁴Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all'ente esecutore dell'opera.

b) Impianti di smaltimento privati

Art. 20 ¹Per i medesimi tipi di impianti di cui all'art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico.

²Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all'art. 19 cpv. 1 e 2.

³L'autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.

⁴L'erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell'impianto.

c) Impianti per la raccolta separata

Art. 21 ¹Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d'investimento.

²Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all'art. 20 cpv. 1.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

d) Spese di esercizio

Art. 22 Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio.

e) Diritto applicabile¹³

¹¹ Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹² Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹³ Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

Art. 23 1...¹⁴

²Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo VI
Disposizioni esecutive e procedurali

Tasse

Art. 24 ¹Per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.

Ricorsi

Art. 25 ¹Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

²In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁵

³Nella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità ricorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 26 ¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.

³Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Procedura penale

Art. 27 ¹I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.¹⁶

Capitolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Norme transitorie¹⁷

¹⁴ Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

¹⁶ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

¹⁷ Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

831.100

Art. 28¹⁸ 1I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

Entrata in vigore

Art. 29 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione,¹⁹ la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²⁰

Pubblicata nel BU **2005**, 333.

¹⁸ Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹⁹ Approvazione federale: 8 giugno 2004 - BU 2005, 341.

²⁰ Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.